

AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITAZIONE A PRESENTARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DI INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – ANNO 2019 -

Il CISAP con il presente avviso richiede di segnalare interesse allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2019.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio oggetto dell'affidamento, in base alle esigenze contingenti rilevate dall'Amministrazione, alle condizioni economiche che saranno presentate nel preventivo, per un importo massimo di € 2.000,00 oltre a c.n.p.i. e Iva di legge, secondo i termini e condizioni di cui all'allegato disciplinare.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: Operatori economici ex art. 3 comma 1 lett. f) D.lgs. n. 50/2016.

Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richieste d'invito

Il preventivo deve essere predisposto secondo il modello allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante e contenere tutte le autodichiarazioni ivi indicate ed essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Termine per la presentazione della richiesta

Le richieste dovranno pervenire al Consorzio **entro le ore 12 del 22 febbraio 2019** al seguente indirizzo pec: **cisap@pec.cisap.to.it**

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.

Il responsabile del procedimento è la dott.sa Elena Galetto, direttore dell'area Risorse e staff

Grugliasco lì 06.02.2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco FORMATO)



ALLEGATO A)

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2019

ART. 2 COSTI

Il costo complessivo del servizio in oggetto è pari a € 2.000,00, oltre c.n.p.i. (5%) e Iva di legge

ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di prevenzione e protezione dovrà comprendere:

- a) L'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza, salubrità dell'ambiente di lavoro; in particolare la redazione e l'aggiornamento del DVR (Documento di valutazione dei rischi);
- b) L'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
- c) L'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività del Consorzio, in particolare la redazione/revisione e aggiornamento del Piano di evacuazione;
- d) La proposta di programmi di formazione e informazione e per i lavoratori;
- e) L'indizione della riunione periodica annuale

ART. 4 ONERI A CARICO DELL'INCARICATO

L'incaricato si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

L'incaricato si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

ART. 5 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'INCARICATO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs 50/16. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 6 VARIANTI INTRODOTTE DAL CONSORZIO

Il Consorzio può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; sono ammesse altresì, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 7 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Consorzio ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi, il fornitore è tenuto a corrispondere al Consorzio una penale, per ciascun giorno, pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura prevista dal presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, il Consorzio potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, in tali casi il Consorzio applicherà al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al fornitore dal Consorzio per iscritto. L'incaricato dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Consorzio ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al professionista le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Consorzio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al prestatore del servizio a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al professionista medesimo. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Consorzio di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito. Il CISAP potrà applicare al professionista incaricato penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il fornitore del servizio prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere il contratto.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto_ dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi: accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore; condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal capitolato o dal contratto; violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto; violazione del divieto di interruzione della fornitura; violazione del dovere di riservatezza; azioni giudiziarie contro il Consorzio per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui; applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9, comma 6, del capitolato; mancato rispetto del termine di attivazione del servizio. Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del fornitore negativo per due volte consecutive, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il contratto previa contestazione degli addebiti al fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione del contratto, il professionista si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore del Consorzio.

ART. 9 RECESSO

Il Consorzio ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al fornitore del servizio, nei casi di: giusta causa; reiterati inadempimenti del professionista, anche se non gravi. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro il fornitore del servizio un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Consorzio, che abbiano incidenza sull'esecuzione della contratto; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il professionista incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consorzio. In caso di recesso del Consorzio, il fornitore ha diritto alternativamente, a scelta del Consorzio, alla restituzione dei beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. Il Consorzio potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore per iscritto, purché tenga indenne il fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il fornitore del servizio sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'amministrazione consortile procederà all'incameramento della cauzione definitiva, stabilita con le modalità previste dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale. Nei casi di inadempimento, anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese, che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'impresa aggiudicataria, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Consorzio l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione cessa di avere effetto solo al termine dell'esecuzione del contratto.

ART. 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno autorizzati, con cadenza trimestrale, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse per un importo mensile pari all'importo contrattuale suddiviso per i mesi di durata del contratto e quindi per 12 mesi e dovranno essere corredate da un documento, debitamente sottoscritto, che attesti l'esecuzione dei servizi resi nel trimestre precedente, ovvero dovranno esserne citati gli estremi di riferimento già agli atti dell'ente. Il pagamento avverrà con emissione mandato di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed indicare quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Le fatture relative alle prestazioni in oggetto sono soggette al meccanismo dello "split payment" o scissione dei pagamenti (non è prevista l'applicazione di tale meccanismo per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e per le cessioni di beni e prestazioni di servizio per i quali gli enti pubblici siano debitori di imposta).

Su ogni fattura presentata deve essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR n. 633/1972".

Per i pagamenti si prega di trasmettere la fattura in formato XML all'indirizzo PEC cisap@pec.cisap.to.it con il contenuto e il formato previsti dal DM 55/2013.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ART. 13 - SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

L'amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario del servizio, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita

comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 14 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari: il Consorzio fissa il proprio domicilio in Grugliasco, Via Leonardo da Vinci 135; il Professionista fissa il proprio domicilio..... . Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire tramite posta elettronica certificata.

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'incaricato è tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/2016. I dati personali devono essere, quindi, custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'incaricato dovrà altresì trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato e non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Pubblica Amministrazione.

ART. 16 - OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 art. 3. L'incaricato sarà tenuto a comunicare al Consorzio i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del professionista dedicato/i. L'incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L'appaltatore dovrà inserire in ogni contratto derivante dal presente contratto analoga clausola ai fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010, art. 3.

ART. 17 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l'aggiudicatario si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti CISAP. La violazione degli obblighi sarà causa di risoluzione del contratto. Tali obblighi valgono altresì nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 18 – ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, così come integrato dalla L. n. 190/2012, il cui disposto prevede che i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, l'impresa dichiara l'insussistenza, all'interno della propria organizzazione lavorativa, di tali rapporti lavorativi o collaborativi.

Per quanto non previsto nella presente lettera contratto valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

.....

ALLEGATO B)

Spett.le CISAP
V. Leonardo Da Vinci n. 135
10095 Grugliasco (TO)

OGGETTO: PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – anno 2019 -

Il sottoscritto.....nato/ail
.....Residente
a.....Via N°
.....
Tel.Cellulare.....Indirizzo e-mail

In qualità di

- Libero professionista
o
 Legale Rappresentante del /della dittacon sede legale in
.....ViaN°
n° tel. n° Fax
indirizzo e-mail – PEC.....
C.F./ P. IvaTel.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi

In relazione all'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito web del Consorzio in data 07 febbraio 2019

OFFRE

Il prezzo di eurooltre c.n.p.i. e IVA¹per un totale di euro.....

Dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dichiara di accettare in caso di affidamento tutte le condizioni di cui al disciplinare del servizio allegato all'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito web del Consorzio in data 06 febbraio 2019

Data.....

Firma del legale rappresentante/libero professionista

¹ Indicare l'aliquota